

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 430<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

LUNEDÌ 24 MARZO 1986

Presidenza del presidente FANFANI,  
indi del vice presidente SCEVAROLLI

### INDICE

<b>CONGEDI E MISSIONI</b> .....	Pag. 3	<b>DISEGNI DI LEGGE</b>	
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		<b>Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1698:</b>	
Trasmissione dalla Camera dei deputati.....	3	PRESIDENTE.....	Pag. 9
Annunzio di presentazione.....	3	BEORCHIA (DC).....	9
Assegnazione.....	4	<b>Discussione:</b>	
Nuova assegnazione.....	5	«Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 47, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale» (1698) (Relazione orale):	
<b>GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE</b>		BEORCHIA (DC), relatore.....	9
Presentazione di relazioni.....	5	BIGLIA (MSI-DN).....	15
<b>CORTE DEI CONTI</b>		BONAZZI (PCI).....	18
Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti.....	5	Verifica del numero legale.....	19
<b>SULLA MORTE DEL SENATORE GALDIERI</b>		<b>INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI</b>	
PRESIDENTE.....	5	Annunzio.....	20
<b>CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA</b>		<b>ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 25 MARZO 1986</b> .....	23
Variazioni.....	5		



### Presidenza del presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).  
Si dia lettura del processo verbale.

PALUMBO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 19 marzo.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

#### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Abis, Agnelli, Alberti, Bastianini, Brugger, Butini, Cartia, Castelli, Cimino, Covi, Cumineti, De Vito, Di Stefano, Fassino, Fiori, Foschi, Genovese, Giangregorio, Giugni, Gozzini, Granelli, Gusso, Ianni, Malagodi, Martini, Melotto, Meoli, Mezzapesa, Monsellato, Pasquino, Pinto Biagio, Riggio, Romei Roberto, Rossi Gian Pietro, Scardaccione, Schietroma, Tanga, Taviani, Ulianich, Vernaschi, Viola, Zito, Marinucci Mariani, Masciadri.

#### Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. In data 21 marzo 1986, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 2772. — DIANA ed altri. — «Norme sull'Ordine cavalleresco al merito del lavoro» (959-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla 12ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

C. 1919. — «Disposizioni particolari in materia di personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero» (1737) (Approvato dalla 12ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

C. 2554. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 58, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi» (1738) (Approvato dalla Camera dei deputati);

C. 3553. — «Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57, concernente revisione delle aliquote e delle detrazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche» (1739) (Approvato dalla Camera dei deputati);

C. 2988. — COVATTA ed altri. — «Contributo alla casa di riposo per artisti drammatici "Lyda Borelli"» (1037-B) (Approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

#### Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro di grazia e giustizia:

«Effetti delle sentenze penali straniere ed esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane» (1741);

«Riforma del sistema della giustizia minore» (1742).

In data 21 marzo 1986, è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

SAPORITO, FALLUCCHI, BUTINI, GIUST, CAVALLIERE, CODAZZI, DI STEFANO, ORIANA, FERRARA Nicola e DI LEMBO. — «Modificazioni alle norme concernenti lo stato giuridico del personale di assistenza spirituale delle forze armate» (1740).

È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

SAPORITO, COVATTA e COMASTRI. — «Auto-rizzazione ad effettuare per gli anni 1986-1987-1988 la lotteria nazionale di Foligno» (1743).

#### Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede referente:

*alla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia):*

«Reversibilità delle funzioni nella Magistratura ordinaria» (1697), previo parere della 1<sup>a</sup> Commissione;

MANCINO ed altri. — «Modifiche alla disciplina della custodia cautelare (1720), previo parere della 1<sup>a</sup> Commissione,

*alla 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri):*

«Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo alla cooperazione commerciale ed economica tra la CECA e gli Stati membri della stessa da una parte e l'accordo di Cartagena e i suoi Paesi membri, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela dall'altra, firmato a Cartagena il 17 dicembre 1983» (1711) (Approvato dalla Camera dei deputati), previ pareri della 1<sup>a</sup>, della 5<sup>a</sup>, della 6<sup>a</sup>, della 8<sup>a</sup> Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

*alla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro):*

BERLANDA ed altri. — «Istituzione e disciplina dei conti di risparmio previdenziale» (1650), previ pareri della 1<sup>a</sup>, della 2<sup>a</sup>, della 5<sup>a</sup>, della 10<sup>a</sup> e della 11<sup>a</sup> Commissione;

*alla 9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura):*

TANGA ed altri. — «Legge-quadro in materia di pesca nelle acque interne» (1687),

previ pareri della 1<sup>a</sup>, della 2<sup>a</sup>, della 5<sup>a</sup>, della 6<sup>a</sup>, della 7<sup>a</sup> e della 8<sup>a</sup> Commissione;

*alla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):*

LA RUSSA ed altri. — «Modifiche ed integrazioni alle leggi 11 giugno 1971, n. 426, 28 luglio 1971, n. 558 e 10 ottobre 1975, n. 517, in materia di disciplina del commercio» (1070), previ pareri della 1<sup>a</sup>, della 2<sup>a</sup>, della 5<sup>a</sup>, della 6<sup>a</sup> e della 9<sup>a</sup> Commissione;

«Armonizzazione della normativa in materia di brevetti per modelli e disegni industriali con le disposizioni dell'Accordo dell'Aja del 6 novembre 1925, e successive revisioni, ratificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744» (1663), previ pareri della 1<sup>a</sup>, della 2<sup>a</sup>, della 3<sup>a</sup>, della 5<sup>a</sup> e della 6<sup>a</sup> Commissione.

In data 22 marzo 1986, i seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede referente:

*alla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro):*

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 58, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi» (1738) (Approvato dalla Camera dei deputati), previo parere della 5<sup>a</sup> Commissione;

«Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57, concernente revisione delle aliquote e delle detrazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche» (1739) (Approvato dalla Camera dei deputati), previ pareri della 1<sup>a</sup>, della 5<sup>a</sup> e della 11<sup>a</sup> Commissione.

La 1<sup>a</sup> Commissione permanente, udito il parere della 6<sup>a</sup> Commissione, riferirà all'Assemblea nella giornata del 26 marzo 1986, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

**Disegni di legge, nuova assegnazione**

PRESIDENTE. I disegni di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e norme d'attuazione della predetta Convenzione, nonchè della Convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, e della Convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970» (1536) e «Norme di attuazione della convenzione sulla competenza e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, adottata a L'Aja il 5 ottobre 1961» (1448) (*Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati*) — già assegnati in sede referente, rispettivamente, alla 3ª Commissione permanente, previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 6ª Commissione, e alla 2ª Commissione permanente, previo parere della 3ª Commissione — sono stati deferiti nella stessa sede alle Commissioni permanenti riunite 2ª e 3ª.

Sul disegno di legge n. 1536 sono chiamate ad esprimere il proprio parere la 1ª, la 5ª e la 6ª Commissione.

**Giunta per gli affari delle Comunità europee, presentazione di relazioni**

PRESIDENTE. In data 21 marzo 1986, a nome della Giunta per gli affari delle Comunità europee, il senatore Petrilli ha presentato, ai sensi dell'articolo 50, primo comma, del Regolamento, una relazione sullo stato e modalità di attuazione delle Direttive comunitarie nell'ordinamento interno italiano (*Doc. XVI, n. 8*).

**Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 19 marzo 1986,

ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, per gli esercizi 1983 e 1984 (*Doc. XV, n. 100*).

Detto documento sarà inviato alla 7ª Commissione permanente.

**Sulla morte del senatore Galdieri**

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea*). Onorevoli colleghi, questa mattina sul treno Napoli-Roma è deceduto il senatore Roberto Galdieri. I funerali avranno luogo nella giornata di domani. Credo in questo momento di poter interpretare il sentimento di tutti, esprimendo le condoglianze più sincere alla famiglia ed anche al Gruppo del Movimento sociale italiano, al quale il senatore Galdieri apparteneva. In altro momento ed in altra sede daremo di questo nostro collega il dovuto ricordo.

**Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, venerdì sono pervenute alla Presidenza alcune interpellanze ed interrogazioni sui gravi fatti avvenuti nel carcere di Voghera. Il Ministro di grazia e giustizia, da me interpellato, aveva già preso impegno con la Camera dei deputati; il Senato stava terminando la seduta, quindi non si è potuto dar luogo alla risposta richiesta. Questa mattina sono tornato a parlare con il Ministro: egli è disposto a riferire al Senato quando vogliamo, anche oggi stesso, ma ritiene opportuno farlo nel momento idoneo per aggiungere qualche elemento nuovo alle indicazioni già fornite alla Camera dei deputati. Sotto questo profilo, ho dovuto convocare la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari per vedere quando e come creare uno spazio nel fittissimo e denso calendario di questi tre giorni, al fine di consentire al Ministro di rispondere nel modo più opportuno alle interpellanze e alle interrogazioni presentate.

430ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

24 Marzo 1986

La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, nell'adottare le decisioni, ha dovuto tener conto anche del numero cospicuo di iscritti a parlare sul provvedimento sulla finanza locale e del numero di ore che occorrerà sia per ascoltare tutti questi colleghi, sia per esaminare i numerosissimi emendamenti (circa duecento) che sono stati presentati su questo disegno di legge.

Quindi informo che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questo pomeriggio con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato all'unanimità — ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento — le seguenti modifiche ed integrazioni al calendario dei lavori per il periodo dal 25 marzo al 18 aprile 1986:

Martedì	25 marzo	(antimeridiana)
»	»	(pomeridiana)
		(h. 16)

- Seguito della discussione del disegno di legge n. 1698 — Conversione in legge del decreto-legge recante provvedimenti urgenti per la finanza locale (*Presentato al Senato - scade il 30 aprile 1986*) (*Conclusione della discussione generale e delle repliche*)
- Interpellanze ed interrogazioni sulle circostanze relative alla morte di Michele Sindona

Mercoledì	26	»	(antimeridiana)
»	»	»	(pomeridiana)
			(h. 16)

- Presupposti di costituzionalità dei decreti-legge sull'IRPEF e sul prezzo dei prodotti petroliferi (nn. 1738 e 1739)
- Disegno di legge n. 1721 — Conversione in legge del decreto-legge recante misure urgenti per l'intervento idrogeologico e forestale nel territorio della regione Calabria (*Approvato dalla Camera dei deputati - scade il 5 aprile 1986*)
- Disegno di legge n. 1722 — Conversione in legge del decreto-legge concernente misure urgenti per il settore siderurgico (*Approvato dalla Camera dei deputati - scade il 9 aprile 1986*)
- Seguito del disegno di legge n. 1698 sulla finanza locale, che precede.

Da giovedì 27 marzo a martedì 1º aprile i lavori del Senato rimarranno sospesi per le festività pasquali.

430ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

24 Marzo 1986

Mercoledì	2 aprile	(antimeridiana) (h. 9,30)	— Disegni di legge nn. 133 e 311 — Nuovo ordinamento delle autonomie locali ( <i>Per il rinvio in Commissione al termine della discussione generale e delle repliche</i> )
»	» »	(pomeridiana) (h. 16,30)	
Giovedì	3 »	(pomeridiana) (h. 16,30)	— Disegno di legge n. 1698 sulla finanza locale, che precede ( <i>seguito dell'esame degli articoli e degli emendamenti e votazione finale</i> )
(la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)	» »	(notturna) (h. 21)	
Venerdì	4 »	(antimeridiana) (h. 9,30)	— Disegno di legge n. 80 (ed altri connessi) — Miglioramenti economici e normativi per pensioni di guerra.

I lavori del Senato saranno sospesi da mercoledì 9 a domenica 13 aprile 1986 in occasione del Congresso del Partito comunista italiano.

			— Disegno di legge n. 1739 — Conversione in legge del decreto-legge recante revisione delle aliquote IRPEF ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati - scade il 5 maggio 1986</i> )
			— Disegno di legge n. ... — Conversione in legge del decreto-legge recante modificazione alle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi ( <i>Se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati - scade il 29 aprile 1986</i> )
Martedì	15 aprile	(pomeridiana) (h. 16,30)	— Disegno di legge n. 1738 — Conversione in legge del decreto-legge recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati - scade il 5 maggio 1986</i> )
Mercoledì	16 » (la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)	(pomeridiana) (h. 16,30)	— Disegno di legge n. ... — Conversione in legge del decreto-legge recante proroga dei termini e interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata ( <i>Se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati - scade il 30 aprile 1986</i> )
Giovedì	17 » (la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)	(pomeridiana) (h. 16,30)	— Disegno di legge n. ... — Conversione in legge del decreto-legge concernente disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego ( <i>Se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati - scade il 30 aprile 1986</i> )
Venerdì	18 »	(antimeridiana) (h. 10)	— Seguito del disegno di legge n. 475 (ed altri connessi) — Norme in materia di espropriazione per pubblica utilità
			— Disegno di legge n. 1478 — Adeguamento del contributo annuo alla Stazione zoologica «Antonio Dohrn» di Napoli ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> )
			— Disegno di legge n. 1328 — Servizi amministrativi Avvocatura dello Stato

Essendo state approvate all'unanimità, le suddette modifiche ed integrazioni hanno carattere definitivo.



**Autorizzazione alla relazione orale  
per il disegno di legge n. 1698**

BEORCHIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEORCHIA. A nome della 6<sup>a</sup> Commissione permanente chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1698, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 47, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale».

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Beorchia si intende accolta.

**Discussione del disegno di legge:**

**«Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 47, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale» (1698)**  
(Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 47, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale», per il quale è stata testè autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

BEORCHIA, *relatore*. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli Sottosegretari, onorevoli colleghi, le disposizioni per la finanza locale contenute nel decreto-legge n. 55 del 1983 e nella legge di conversione 26 aprile 1983, n. 131, in vigore per il triennio 1983-1985, sono scadute già il 31 dicembre 1985. Il Governo aveva presentato, il 23 novembre 1985, un disegno di legge sull'ordinamento della finanza locale (atto Senato 1580) del quale non si è potuto iniziare l'esame per il contestuale e vincolante impegno dell'esame della legge finanziaria e del bilancio dello Stato. Il 30 dicembre 1985 il Governo

adottava un decreto-legge, il n. 789, nel quale venivano trasfuse molte delle disposizioni contenute nel disegno di legge, seppure soltanto e necessariamente limitate all'anno 1986.

Su questo provvedimento, dopo una prima fase informativa e conoscitiva, opportunamente richiesta ed espletata in relazione agli elementi di novità in esso contenuti, veniva iniziato l'esame e la discussione in Commissione che, peraltro, nemmeno in quella sede potevano essere completati entro il termine di conversione. A questo proposito va detto che un indubbio elemento di difficoltà e, quindi, un ostacolo ad un più sollecito *iter* era rappresentato dall'allora non ancora intervenuta approvazione della legge finanziaria, dalla quale dipendevano la definitività e la certezza della entità del trasferimento finanziario al sistema delle autonomie locali.

Il 28 febbraio scorso il Governo adottava quindi un altro decreto, il n. 47, che, oltre a riprendere le disposizioni contenute nel primo decreto, comprendeva anche le modifiche già suggerite dalla Commissione e altre che il Governo aveva annunciato, sulla base del dibattito che fino ad allora si era svolto.

Nei giorni scorsi la Commissione ha completato l'esame del provvedimento della cui conversione in legge ora si discute, affidando, a maggioranza, al relatore il compito di riferire favorevolmente all'Assemblea.

Questa sintetica cronistoria non si può concludere senza che il relatore dia atto, come volentieri fa, a tutti i componenti la Commissione e ai rappresentanti del Governo dell'impegno profuso in questa delicata materia, senza tralasciare di sottolineare l'approfondimento che, anche se non per tutti appagante e se non conclusivo, vi è tuttavia stato, assieme alla preoccupazione costante di non ledere il sistema costituzionale delle autonomie e di sottolinearne l'importanza del ruolo e della funzione, chiamandolo e coinvolgendolo responsabilmente in una politica economica generale di risanamento della finanza pubblica, senza pregiudizio delle ragioni e delle prospettive di sviluppo, ricercando anche in materia di finanza locale, in gran parte derivata, un corretto rapporto con il sistema delle auto-

nomie finalizzato a garantire, attraverso dati di certezza e di stabilità, la governabilità complessiva.

Se è dato al relatore esprimere un auspicio, questo è che il Parlamento riesca a convertire questo decreto in modo che il Governo non debba, come qualcuno già ipotizza e teme — e il relatore è tra coloro che temono — ricorrere a un terzo provvedimento. Agli enti locali non si può chiedere di differire ulteriormente l'approvazione dei bilanci per il 1986; bisogna invece dar loro, con la certezza dei termini, con l'efficacia delle disposizioni e soprattutto con precise indicazioni sulle risorse finanziarie che saranno loro trasferite e su quelle che dovranno direttamente acquisire nella loro autonomia e nella loro responsabilità, la possibilità di operare, di far fede ai programmi, di realizzare quanto hanno previsto nell'interesse delle loro comunità.

Dopo queste premesse, spetta al relatore illustrare i contenuti del provvedimento e le proposte della Commissione, riservando alla fine dell'esposizione alcune considerazioni anche di carattere generale.

Il primo titolo contiene disposizioni riguardanti i bilanci, i trasferimenti e i mutui. Premesso che per la predisposizione dei bilanci vengono mantenute le prescrizioni di ordine programmatico, l'articolo 1 fissa al 31 maggio il termine di deliberazione del bilancio di previsione per il 1986.

Debbo subito precisare che, per condivisa iniziativa del Governo, al decreto, che ovviamente non poteva che contenere norme per il corrente anno, è stato quindi dato un ambito di applicazione triennale, con l'introduzione di emendamenti che regolano i rapporti e disciplinano i trasferimenti anche per gli anni 1987 e 1988.

Dopo l'articolo 1, la Commissione propone di introdurre la disposizione, già contenuta nel disegno di legge, sul controllo della gestione di bilancio nel corso dell'esercizio finanziario nonchè sul termine di approvazione del conto consuntivo e sulle modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione.

Stabilito, all'articolo 2, il termine, per il 1986 e per gli anni successivi, entro il quale le regioni debbono comunicare gli importi

spettanti agli enti locali per le funzioni a questi attribuite in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 616, l'articolo 3 definisce, quasi istituzionalizza i quattro fondi attraverso i quali lo Stato concorre al finanziamento dei comuni, delle province e delle comunità montane: il fondo ordinario, il fondo perequativo, il fondo per lo sviluppo degli investimenti ed il fondo ordinario per le comunità montane. Attraverso il fondo ordinario, il Ministero dell'interno corrisponderà ai comuni e alle province un contributo pari alle somme attribuite a ciascun ente per l'anno 1985, dedotte le quote di concorso negli oneri per i mutui contratti a tutto il 1984. Per il 1986 soltanto il contributo è ridotto del 6,95 per cento ed è questo il famoso taglio che, se pure in parte compensato altrove, tante discussioni ha suscitato.

L'articolo 4 contiene poi le disposizioni, sulle quali non mi soffermo, sulle modalità e sulle condizioni di corresponsione del contributo.

Il fondo perequativo ha una dotazione di 1.600 miliardi per il 1986 e qui si registrano 500 miliardi in più rispetto all'originaria previsione in conseguenza del maggior trasferimento al sistema, stabilito con le modificazioni alla legge finanziaria di 2.870 miliardi per il 1987 e di 3.937 miliardi per il 1988. Di questo fondo andranno ai comuni 1.440 miliardi nell'anno 1986, 2.530 miliardi nel 1987 e 3.447 miliardi nel 1988, alle province 160 miliardi nel 1986, 340 miliardi nel 1987 e 490 miliardi nel 1988. Per gli anni successivi l'ammontare del fondo verrà stabilito dalla legge finanziaria.

I criteri di ripartizione del fondo sono dettati al successivo articolo 5. Per le province valgono i tradizionali parametri: 40 per cento in base alla popolazione residente; 30 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade provinciali; il residuo 30 per cento in proporzione alla popolazione residente moltiplicata per il reciproco del reddito medio. Sono invece modificati i criteri per i comuni. Fermo restando infatti il 20 per cento in proporzione alla popolazione residente moltiplicata per il reciproco del reddito, l'80 per cento del fondo sarà ripartito ai comuni sulla base di un nuovo criterio che prevede una ponderazione sul dato della popolazione per

classi demografiche, avuto riguardo al livello dei servizi. A parte la difficoltà di lettura della formula, si tratta, una volta abbandonato, come si abbandona, il riferimento alla spesa storica, di applicare il risultato di una ricerca, condotta dall'apposita commissione ministeriale e finalizzata, attraverso la ricerca e la valutazione di dati oggettivi, a rendere tale contributo il più aderente possibile alla effettiva realtà locale, alle diversità esistenti, a farlo essere veramente ed efficacemente perequativo.

All'articolo 6 (fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali), rispetto alla iniziale maggiorazione del fondo prevista in 850 miliardi, ora la maggiorazione è di 1.050 miliardi per l'anno 1986 (935 per i comuni e 115 per le province) per effetto dei 200 dei 700 miliardi in più assegnati dalla legge finanziaria. Con questo decreto il sistema dei mutui viene totalmente innovato. Prima di riferire sinteticamente le novità, è necessaria una premessa, una ricostruzione direi storica.

La contribuzione erariale per mutui dei comuni e delle province ha avuto nel tempo diverse variazioni, passando, con alcune eccezioni, da un pie' di lista generalizzato ad un contributo capitaro bloccato, come si può tranquillamente verificare. Per i mutui assunti fino al 1980 la contribuzione erariale è stata integrale; per i mutui contratti nel 1981 la contribuzione è stata integrale per la Cassa depositi e prestiti, per il credito sportivo, per gli istituti di previdenza e per il finanziamento degli aumenti d'asta e della revisione prezzi, è stata pari all'onere della Cassa per i mutui rifiutati dalla stessa e per quelli relativi alla creazione di zone industriali.

Per i mutui assunti nel 1982, ai comuni è stata riconosciuta parte dell'onere in proporzione alla SOCOF applicata, alle province è stato riconosciuto l'onere integrale. Per i mutui assunti nel 1983 il contributo erariale è stato integrale per i mutui della Cassa depositi e prestiti, del Credito sportivo, degli Istituti di previdenza nonché per altri istituti di credito in relazione a fattispecie previste dalla legge, ad esempio dall'articolo 10 del decreto-legge n. 55 del 1983. Per gli altri mutui dello stesso anno non è stato concesso

il contributo ed è stata attivata una sanzione.

Per i mutui contratti nel 1984 il contributo erariale è stato integrale per i consueti istituti pubblici nonché per quelli relativi al risparmio energetico e per quelli assistiti da contribuzione regionale. Per i mutui specifici previsti dall'articolo 10 del decreto n. 55 la contribuzione erariale è stata fissata con una data calcolata allo stesso interesse dalla Cassa depositi e prestiti, a condizione che fossero sufficienti i fondi e con riserva di ridurre l'intervento erariale. Difatti, poichè per i mutui integralmente sovvenzionati l'onere ha assorbito oltre 600 dei 900 miliardi attribuiti per legge, i contributi per i mutui degli istituti diversi hanno dovuto necessariamente essere ridotti.

Il sistema del tetto unico indifferenziato ha quindi prodotto una notevole incertezza *a posteriori* nei bilanci degli enti locali con elevate probabilità di disavanzo. Ora, ripeto, il sistema cambia: anzitutto sono stati eliminati tutti i vincoli qualitativi degli investimenti; i mutui sono stati regolati da una unica disposizione per la quale l'onere dello Stato quindi è stato fissato nella misura corrispondente ad una rata di interessi al 9 per cento. L'ente locale deve comunque assicurare una modesta copertura e, dati i calcoli finanziari delle rate, tale copertura può essere inferiore all'1 per cento. Inoltre è stato fissato, al posto di un tetto unico, un tetto individuale per ciascun ente, calcolato per i comuni in lire 14.327 per abitante, più una quota fissa per i comuni più piccoli, per le province in lire 2.048 per abitante. Il contributo erariale può essere azionato nel giro di un biennio in modo che l'ente non debba affrettarsi a fine d'anno, come per lo più accadeva. La disponibilità relativa può essere utilizzata anche per eventuali differenze riguardanti gli anni precedenti.

Ricordato che, con una opportuna integrazione al comma terzo, si propone che gli enti possano utilizzare le quote loro riconosciute anche per la copertura degli oneri differenziali a carico dei comuni minori e per l'edilizia scolastica, mi pare di poter concludere su questo punto rilevando che, in complesso, le nuove disposizioni dovrebbero garantire maggiormente tutti gli enti e dare loro mag-

giori e più certe possibilità di programmazione degli investimenti.

Anche il fondo ordinario per le comunità montane, originariamente stabilito in 28,6 miliardi per il 1986, trova ora una sua continuità per gli anni successivi con l'incremento del tasso programmato di inflazione. Il fondo sarà ripartito con una quota fissa di 40 milioni per ciascuna comunità e per la parte restante in proporzione alla popolazione residente nel territorio montano di ciascuna comunità. Anche il trasferimento per le finalità di cui alla legge n. 93 del 1981, previsto dapprima soltanto in 145 miliardi per il 1986, viene ora indicato in 157 miliardi per il 1987 ed in 168 per il 1988, consentendo anche alle comunità montane una migliore previsione e programmazione degli interventi e degli investimenti sul territorio.

Non ritengo di soffermarmi sugli articoli 8 e 9 che contengono le disposizioni per l'erogazione dei contributi agli enti locali e quelli sui mutui, una disciplina questa ultima di riordino del sistema, non solo con la limitazione degli istituti autorizzati e con una precisazione transitoria da introdurre dopo il secondo comma, ma anche con la definizione di regole precise sui contratti. La Cassa depositi e prestiti deve, entro il 30 settembre di ogni anno, determinare l'ammontare dei mutui che reputa potranno essere concessi, salvo, in caso di accertata insufficienza, ricorrere ad autorizzate anticipazioni.

Ferma la riserva del 50 per cento in favore degli enti del Mezzogiorno, al terzo comma dell'articolo 10 si prevede un *plafond* particolare di 600 miliardi per i comuni fino a 5.000 abitanti, assicurando un minimo di 100 milioni per ente, per opere di acquedotti, fognature e impianti di depurazione.

Altra riserva è quella dei 200 miliardi per le metropolitane. Di rilievo è anche la riserva di una quota del 25 per cento delle somme a disposizione degli enti locali per mutui su opere previste nei programmi regionali e per le quali vi sia stata anche una contribuzione regionale.

Con l'articolo 11, riguardante l'edilizia scolastica, ferma restando la consistente previsione di 4.000 miliardi di mutui per il triennio 1986-1988, secondo la duplice direttrice dell'eliminazione dei doppi turni nelle scuole

primarie e secondarie di primo e secondo grado da un lato, e di una migliore e più razionale distribuzione degli edifici scolastici della scuola secondaria superiore dall'altro, e fermo altresì il riferimento all'integrazione dei progetti con impianti sportivi polivalenti, aperti anche all'uso non scolastico, è stato opportunamente e correttamente modificato il procedimento di formazione dei programmi annuali di intervento, affidando questo compito alle regioni in collaborazione con gli enti locali interessati e con i sovrintendenti scolastici.

L'articolo 12, infine, stabilisce che il costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale deve essere coperto in misura non inferiore al 32 per cento, con l'eccezione riguardante i comuni terremotati.

Dobbiamo ora soffermarci sul titolo II, concernente la tassa per i servizi comunali, brevemente chiamata TASCO. Anche qui mi limiterò, per ora, ad una illustrazione delle disposizioni, riservandomi alla fine qualche breve considerazione. Con effetto dal 1° gennaio 1986 i comuni, con deliberazione dei consigli comunali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, istituiscono la tassa per i servizi. Il riferimento del tributo, i suoi elementi sono la superficie dei locali e delle aree, l'uso cui sono destinati, la quantità e la qualità dei servizi. Le tariffe sono tre, differenziate per classi demografiche: fino a 5.000 abitanti, da 5.000 a 59.999, oltre i 60.000. I livelli di tariffa sono 4 ed il quarto può essere maggiorato. Nell'ambito di ciascun livello sono indicati gli importi dovuti in relazione alla collocazione di locali ed aree in sette classi di appartenenza. Vengono precisati i contenuti della deliberazione che, se non approvata nei termini, essendo obbligatoria, dovrà essere adottata da un commissario; il gettito spetta per intero al comune.

Per quanto riguarda la definizione di soggetto passivo (articolo 14), essa è migliore rispetto al testo del decreto, nella modificazione proposta dalla Commissione: è soggetto passivo chi occupa, conduce o detiene a propria disposizione, anche se non utilizzati, locali o aree situati in territorio comunale, chi vi esercita attività commerciale, artigianale ed industriale o ogni altra attività im-

prenditoriale, chi per locali ed aree ad utilizzazione stagionale risulti il proprietario o assimilato, con diritto di rivalsa. La tassa (articolo 15) è commisurata alla superficie, le pertinenze degli insediamenti produttivi e delle abitazioni civili sono calcolate in misura, si propone, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 50 per cento della superficie; non è calcolata la superficie dei locali che costituiscono pertinenze rurali. La tassa è dovuta in ragione di anno e per le porzioni di anno in ragione di mesi interi. La misura della tassa, fissata dalla deliberazione del consiglio comunale, può essere differenziata per le diverse classi. Le aree vanno calcolate per la parte effettivamente utilizzata; non si tiene conto delle superfici in cui si producono rifiuti nocivi la cui rimozione è a carico del produttore degli stessi.

Si propone, con un emendamento della Commissione, di modificare in parte la ripartizione in classi di cui al quarto comma dell'articolo 15, che appare ora con la proposta della Commissione meglio articolata, più omogenea e anche meglio rispondente ad obiettive esigenze. Qualche aggiustamento è intervenuto — o, meglio, si propone che intervenga — anche nel sistema delle esenzioni e delle agevolazioni di cui all'articolo 16. Restano esenti gli immobili utilizzati dal comune, quelli per i quali il comune deve provvedere alle spese di gestione; restano esenti i presidi ospedalieri, ai quali si aggiungono quelli sanitari; escono dall'esenzione le caserme e le carceri, vi entrano le aree di rispetto e di ornamento, le stazioni elettriche non presidiate. Restano esenti gli edifici aperti al culto, cattolico o di altre confessioni religiose, gli immobili della Santa Sede; ed ancora i nuovi fabbricati realizzati da enti pubblici o da imprese, per le unità non occupate fino all'assegnazione o alla vendita, comunque per non più di 24 mesi. Ancora, le aree rurali, meglio specificate, gli immobili situati in zone senza servizi, gli immobili assoggettati a ristrutturazione e quelli demaniali di particolare interesse storico, archeologico ed artistico. Le esenzioni hanno quindi un riferimento oggettivo all'uso, alla destinazione dell'immobile e delle aree.

Le agevolazioni invece attengono piuttosto ai soggetti. La riduzione della tariffa fino al

50 per cento riguarda gli immobili di enti con fini di beneficenza, di istruzione e di cultura e di enti ecclesiastici se destinati ai fini di cui alla norma; gli immobili degradati, quelli adibiti ad abitazione rurale, quelli destinati ad attività stagionali, i musei, gli ospedali, le sedi di collettività. Infine, per gli edifici vincolati in base alla legge n. 1089 del 1939 la tariffa è ridotta ad un terzo.

L'articolo 17 precisa i criteri relativi alla tariffa (la quale è legata — come detto — al numero ed alla qualità dei servizi) per dare ai comuni una linea di riferimento con due rilevanti novità rispetto al primo decreto. Intanto la possibilità di deliberare gli importi di tariffe nell'ambito del livello, aumentandoli anche, purchè non raggiungano l'importo del livello superiore. Si adotta quindi non una linea di aumento strettamente verticalizzata, ma, come suggerisce una definizione del sottosegretario Ciaffi, una sinusoidale capace di meglio adeguare le tariffe alle realtà locali, rendendo queste tariffe in definitiva, più flessibili. Il limite del gettito è non più del 40 per cento delle spese correnti e non meno di quanto percepito per la tassa rimozione rifiuti. Tali limiti sono al netto — è questa la seconda novità del decreto — di eventuali contributi assistenziali deliberati dai consigli comunali, in base a certi definiti criteri, per soggetti in stato di particolare disagio economico, anche sotto forma di esenzione o di riduzione, con pubblicazione infine degli elenchi dei beneficiari.

Non ritengo di dovermi soffermare sul sistema dei versamenti, se non per dire della possibilità del versamento per l'intero anno e per una disposizione forse eccessivamente garantistica, che richiede la presentazione della ricevuta per ottenere alcune cose; su quello della liquidazione di ufficio, dell'accertamento, delle sanzioni; sul contenzioso, i cui termini di ricorso sono di 60 anzichè di 30 giorni, per opportuna assimilazione; sulla riscossione coattiva dei rimborsi. Sono queste norme di agevole lettura e di interpretazione, anche se taluno avrebbe preferito un riferimento al sistema del contenzioso delle imposte.

L'articolo 23 infine sancisce la soppressione dell'imposta sui cani e della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

Le eventuali somme pagate in quanto già a ruolo ed i relativi accessori saranno compensati in sede di versamento per la nuova tassa.

Poche parole infine sul titolo III, altre disposizioni fiscali. Rientriamo qui nell'ambito della tradizionale imposizione locale. Le aliquote INVIM si applicano nella misura massima, si prevedono aumenti delle tariffe obbligatorie per la tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche, per l'imposta comunale di pubblicità, per i diritti sulle pubbliche affissioni; la Commissione propone la soppressione del quarto comma di questo articolo.

Per quanto riguarda l'addizionale sul consumo di energia elettrica, anche e soprattutto in presenza di un adeguamento, contenuto nel decreto, della misura di tassazione, la Commissione ha ritenuto di limitare la previsione al 1986, eliminando quindi il carattere di continuità, a fronte della riconosciuta e sostenuta necessità di una revisione del sistema della addizionale sul consumo di energia elettrica.

Sono aumentate le tasse sulle concessioni comunali, ed il limite di canone per la raccolta e depurazione delle acque.

Ad intervenuta approvazione della legge finanziaria, la norma di copertura — rispetto al precedente decaduto decreto — tiene conto del complessivo sistema di trasferimento dallo Stato agli enti locali per tutto il 1986.

Nello svolgere la relazione ho ritenuto di dover prima di tutto dar conto dei contenuti del decreto, e nel contempo di illustrare all'Assemblea la portata degli emendamenti proposti a maggioranza dalla Commissione. Mi spetta ora, nel limite della pazienza degli onorevoli colleghi, fare qualche breve considerazione.

Il sistema di finanza locale previsto per il 1986, seppure con l'estensione al 1987 e al 1988, non vuole e non pretende essere un momento conclusivo ma è e rimane un momento del processo per una definizione della finanza locale più organicamente coordinata e collegata alla riforma del governo locale, più aderente alla indicazione contenuta nell'articolo 84 di quel disegno di legge sulle autonomie locali che nella settimana succes-

siva a Pasqua intreccerà il suo esame con quello sul provvedimento che stiamo ora discutendo. Siamo quindi ancora nella fase transitoria che contiene dei riferimenti importanti e tiene conto delle esperienze sin qui maturate, ma che vuole e che può essere di molta utilità.

Non voglio certamente ripercorrere le fasi cosiddette storiche della finanza locale, interessandomi piuttosto all'approdo di questo difficile e travagliato itinerario. Alcune questioni meritano un sia pur sintetico accenno di riflessione: il taglio del fondo ordinario del 6,95 per cento non è un problema da esaminare e concludere in sé, ma da esaminare in un contesto che vuole maggiormente responsabilizzati i centri di spesa, che non vuole censurare o deprimere il centro di spesa «comparto autonomie locali», ma lo vuole far responsabilmente concorrere ad una politica generale di risanamento della finanza pubblica. In questi giorni si discute delle nuove opportunità e delle contingenze favorevoli per l'economia italiana; questi elementi, se da un lato ci confortano e ci consentono una prospettiva meno buia ed incerta, non possono certamente indurci a dismettere una linea di risanamento. Si tratta quindi di un taglio che non lede, non riduce e non mortifica perchè è accompagnato da altre misure, e non solo la TASCOS, e che soprattutto non limita la grande capacità di spesa e di investimento che il sistema delle autonomie può conservare intatta.

Vi è inoltre il problema della perequazione che in questi ultimi anni c'è stata e ha consentito di ridurre la forbice e le differenze e i privilegi consolidati per i trasferimenti sulla spesa storica e sui piè di lista. I trasferimenti sono ora un po' più equi e le differenze, che peraltro ancora sussistono e sono evidenti, risultano un po' meno pesanti e meno punitive per chi ha fatto bilanci seri e responsabili. Le differenze tuttavia persistono: è allora necessario non più un riferimento alla spesa storica nei trasferimenti del fondo perequativo, ma la ricerca di criteri più oggettivi e capaci di fotografare le mille diversità e di queste tener conto. Pertanto se un di più di dotazione al sistema è venuto dalla modificazione della prima previsione

della legge finanziaria, mi pare corretta la scelta di integrare il fondo perequativo piuttosto che quello ordinario, anche perchè al fondo perequativo è affidato il compito di compensare il tasso programmato di inflazione. Se avessimo scelto di ridurre il taglio, di aumentare quindi il fondo ordinario, avremmo rallentato e frenato la perequazione; non avremmo equamente garantito il tasso di inflazione, anche se a questo proposito non nego che qualche problema e qualche preoccupazione, soprattutto per i comuni più piccoli, possa ancora sussistere.

Per quanto riguarda gli investimenti vi sono alcuni dati di novità e di innovazione. Le risorse a disposizione del sistema sono notevoli; la massa degli investimenti degli enti locali è quindi ancora un dato rilevante dell'investimento pubblico. Rimangono ancora alcune doverose, quasi necessarie riserve per il Mezzogiorno, per i comuni minori, le aree metropolitane, i programmi regionali; ma oltre a queste si è ritenuto di respingere altre proposte di riserva per lasciare maggiore libertà, maggiore autonomia e per essere coerenti al nuovo modello di ripartizione delle quote per i comuni e le province. Certo, anche questo sistema dovrà trovare una sperimentazione: dovrà essere verificato prima di essere messo definitivamente a regime; anche questo sistema comporta una fase transitoria di qualche difficoltà. Però, a mio avviso, la certezza delle quote spettanti è un dato importante, sul quale i comuni possono far conto per la loro previsione e per la programmazione dei loro investimenti. Da condividere quindi anche in questo caso l'incremento del fondo di 200 miliardi, oltre che di quello per i comuni minori e per le opere igienico-sanitarie.

Infine, per quanto riguarda la TASCO, la tassa per i servizi, si tratta di tassa o di qualcos'altro? È o non è autonomia impositiva? Chi ama risposte definitive e categoriche certamente non potrà essere da me soddisfatto. La dotta disputa sulla natura del tributo — imposta, tassa, contributo di miglioria, patrimoniale mascherata — ha certamente un pregio, ma credo che certamente si possa parlare di tassa, anche se di natura particolare in quanto tassa per i servizi, non

sui servizi, non in corrispettivo dei servizi, ma in relazione ai locali, alle aree produttive, alla quantità ed alla qualità dei servizi. La discussione in Commissione sul primo e sul secondo decreto-legge e sugli emendamenti proposti ha, secondo me, reso più agile e flessibile, più adeguata questa imposizione, alla quale è affidato il compito non solo di compensare le minori entrate per l'abolizione dell'imposta sui cani e della tassa sulla rimozione dei rifiuti, ma anche il minore trasferimento per effetto della riduzione del fondo ordinario. Si tratta di un principio di autonomia impositiva, che non esaurisce certamente la gamma delle proposte e delle opzioni in questa materia; ma dopo l'esperienza della SOCOF, essa appare in questo momento ed in questa fase di transizione la misura più praticabile, più efficace e più agevole sia nell'applicazione che nella gestione. Spazi di autonomia, di discrezionalità, di responsabilità quindi sono certamente lasciati ai consigli comunali e non ripeto quanto ho già detto su questa autonomia di scelta, illustrando l'articolato, e sugli spazi nei quali tale autonomia può responsabilmente esercitarsi.

Vorrei aggiungere altre considerazioni e riflessioni, ma ritengo di avere abusato troppo della pazienza dei colleghi. Concludo riservando eventualmente alla replica quanto non ho potuto più diffusamente e soprattutto più chiaramente dire in questa relazione. *(Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra).*

**BIGLIA.** Domando di parlare per proporre una questione pregiudiziale.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BIGLIA.** Signor Presidente, colleghi, il Gruppo del Movimento sociale italiano intende porre e sollevare una questione pregiudiziale di incostituzionalità, riportandosi alle argomentazioni che già sono state svolte in quest'Aula allorchè si è discusso della prima edizione del decreto-legge sulla finanza locale. Questa pregiudiziale di incostituzionalità si riferisce in particolare al secondo titolo del decreto-legge, che riguarda l'istituzione della TASCO.

Come prima argomentazione, nel dare atto al relatore di aver svolto con chiarezza e trasparenza una esposizione del contenuto della normativa ed anche delle perplessità che essa solleva per i risvolti di incostituzionalità, debbo utilizzare proprio le parole da lui pronunciate. Egli ci ha detto, in relazione alla disputa se si tratti di imposta o di tassa — ed è chiaro il riferimento all'articolo 53 della Costituzione, di cui poi si dirà — che si tratta di una tassa speciale ed ha anche aggiunto che si tratta di una tassa per i servizi comunali e non di una tassa sui servizi. Ora, dicendo questo, a mio modo di vedere, il relatore, con obiettività e chiarezza, ha già risposto positivamente al primo ordine di argomentazioni che vogliamo portare: si tratta cioè di una «tassa di scopo», cioè destinata ad uno scopo, e non di una tassa sui servizi — ripeto — ma per i servizi, di una tassa talmente speciale che ormai non è più una tassa, ma un'imposta. Infatti, quando si richiede il concorso dei cittadini a pagare una determinata tassa per i servizi, e quindi non in quanto si ricevano servizi, ma in quanto il comune possa erogarli, riteniamo che si venga meno alla generale definizione data dall'articolo 53 della Costituzione, laddove si precisa che: «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva».

Il relatore ci ha detto che chi ama risposte nette sarebbe rimasto deluso dalla sua relazione. Noi riteniamo invece che egli sia stato troppo modesto, in quanto noi non siamo affatto delusi. Ci sembra che egli, con obiettività e chiarezza, abbia spiegato perchè non si tratti di una tassa, ma di un'imposta, e quindi perchè sia in violazione dell'articolo 53 della Costituzione, dato che questa tassa speciale la pagano gli inquilini, o i comodatari, comunque chi occupa l'immobile, mentre i proprietari intervengono soltanto nell'ipotesi di occupazione temporanea e con diritto di rivalsa verso chi utilizza temporaneamente l'immobile. Quindi è colpito l'utilizzatore, l'inquilino o anche il comodatario nel caso in cui non si tratti di utilizzazione a titolo oneroso. Viene pertanto colpita una categoria di soggetti indipendentemente da qualsiasi considerazione della loro capacità

contributiva, in quanto non può esserci neanche la presunzione di ricchezza.

Uno dei criteri con cui la dottrina ha cercato di giustificare le deroghe all'articolo 53 della Costituzione è rappresentato dal fatto che il legislatore impone tributi prendendo come elemento di riferimento indici di ricchezza che potrebbero far presumere una capacità contributiva: invece, in questa occasione abbiamo soltanto un contratto di locazione, un'occupazione, un qualcosa comunque che nel nostro ordinamento giuridico di solito viene considerato in modo diverso. Il legislatore interviene sulle norme di diritto privato per proteggere la parte più debole, ma la parte più debole nel contratto di locazione viene considerato l'inquilino ed invece, con queste norme, si tassa proprio l'inquilino in base a canoni e a dotazioni di servizi che fornisce il comune. Era questa la prima argomentazione alla quale il relatore ha già risposto.

La seconda argomentazione, cui pure ha accennato il relatore, a mio modo di vedere, ha già avuto anch'essa una risposta nelle chiare parole del relatore stesso. Infatti, per quanto riguarda l'autonomia degli enti locali, il relatore ci ha detto che rimangono spazi di tale autonomia, però il problema non è questo, ma è quello di vedere se viene infranto il principio dell'autonomia degli enti locali, cioè se vi sia una invasione nella sfera di autonomia degli enti locali. Ebbene, noi riteniamo di sì perchè anche coloro i quali ammettono che l'autonomia impositiva costituisce un presupposto che necessariamente inerisce alle autonomie locali e che intendono l'autonomia impositiva come una componente essenziale dell'autonomia locale, non potranno essere soddisfatti di un articolo 13 che afferma il principio in base al quale i comuni istituiscono l'imposta, non «possono» istituire l'imposta, ma la istituiscono, sia pure al primo livello. E se non la istituiscono, interviene il comitato regionale di controllo il quale nomina un commissario e quindi sostituisce, con un proprio atto d'imperio, quello dettato dalla legislazione statale, cioè la deliberazione del consiglio comunale, vale a dire il massimo organo che gestisce ed esercita l'autonomia locale.



So bene che nella Costituzione non esistono norme che definiscono in modo preciso l'autonomia degli enti locali, mentre vi sono norme che definiscono in modo molto preciso l'autonomia delle regioni, ma le norme della Costituzione trattano questi tre enti, regioni, province e comuni, come enti autonomi territoriali; in particolare, a proposito di comuni e di province, viene indicata una sfera di autonomia amministrativa che non può essere invasa neppure dall'autonomia amministrativa della regione.

Noi che siamo contrari all'autonomia legislativa della regione e siamo invece favorevoli a una autonomia amministrativa della regione — ma questo è un discorso *de iure condendo* e prendiamo atto dell'ordinamento quale esso è attualmente — siamo soprattutto gelosi dell'autonomia amministrativa di comuni e province, che trova spazio proprio all'articolo 118 della Costituzione, laddove si stabilisce l'ambito dell'autonomia amministrativa della regione facendo salva la riserva dell'autonomia amministrativa degli enti territoriali minori.

Ebbene, non vogliamo sostenere che esiste una riserva di legge a favore degli enti locali perchè gli enti locali non hanno, giustamente, a nostro modo di vedere, una potestà legislativa, ma esiste questa autonomia di carattere amministrativo che viene invasa allorchè il legislatore vincola l'attività amministrativa del comune e impone ai comuni, nell'esercizio della loro autonomia amministrativa, l'adozione di un determinato provvedimento, pena il commissariamento, ai fini dell'applicazione di questo decreto-legge.

Quindi, proprio dalle parole del relatore, traiamo la conclusione in base alla quale, se restano ancora spazi all'autonomia degli enti locali i quali potranno variare l'entità della tassa o potranno intervenire in sistemazioni di dettaglio, il principio rimane violato. Resta autonomia agli enti locali, però occorre prendere atto che il principio è violato e l'invasione nella sfera dell'autonomia degli enti locali c'è.

In fondo, come terzo e ultimo argomento, rileviamo il fatto che il legislatore utilizza lo strumento del decreto-legge non per emanare provvedimenti fiscali cosiddetti «catenaccio», quelli che debbono necessariamente

entrare in vigore dall'oggi al domani per evitare ripercussioni, ma lo utilizza — certamente vi sono precedenti e questo è un insistere su una rotta che a noi pare costituzionalmente non corretta — per creare un'imposta che rimarrà a regime, che sarà definitiva. Il legislatore cioè interviene ordinando ai comuni di adottare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, una deliberazione che applichi l'imposta. In tal modo, mette i comuni di fronte alla necessità di adottare un'imposta quando ancora il decreto non è convertito. In un certo senso, però, il legislatore aveva questa necessità, in quanto l'articolo 77 della Costituzione riconosce al Governo la facoltà di emanare norme aventi forza di legge ordinaria, allorchè ritenga che queste debbano entrare in vigore immediatamente. Pertanto, occorre che anche per la TASCÒ vi fosse un qualche cosa di immediata efficacia perchè, qualora tutto fosse stato differito ad oltre i 60 giorni, cioè a conversione avvenuta, sarebbe stata palese ed esplicita la mancanza di uno dei presupposti previsti dall'articolo 77 della Costituzione.

Per evitare ciò, si dice ai consigli comunali: entro 60 giorni, dovete istituire l'imposta, cioè dovete adottare un atto definitivo, un atto che è destinato a rimanere per sempre nel vostro ordinamento di ente comunale, prima ancora di sapere cosa avverrà del decreto-legge e della norma che vi ha attribuito questa potestà.

Noi riteniamo che questa potestà, tra l'altro vincolata — ma di questo mi sono occupato al secondo punto — non debba essere esercitata dal comune senza sapere che cosa avverrà della norma che l'ha concessa. In sostanza, il decreto-legge esplica attività non perchè produca effetti immediatamente sui rapporti con i cittadini, ma perchè pone i comuni nella situazione di poter emanare una deliberazione. L'unico effetto immediato che ha questa parte del decreto al nostro esame è dunque quello di autorizzare i comuni ad adottare una delibera entro 60 giorni e, qualora non l'adottino entro tale termine, si prevede l'intervento del comitato regionale di controllo.

Ebbene, questo meccanismo di efficacia indiretta, attraverso l'intervento di una deli-

bera comunale, atto che dovrebbe essere espressione di autonomia mentre qui è vincolato, sembra a noi essere il terzo argomento di incostituzionalità delle norme contenute nel secondo titolo del decreto-legge al nostro esame. (*Applausi dall'estrema destra*).

BONAZZI. Domando di parlare per proporre una questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAZZI. Molto brevemente, signor Presidente, perchè gli argomenti che giustificano la nostra richiesta di pregiudiziale sono in gran parte stati svolti in sede di esame dei presupposti di costituzionalità.

Una prima questione di legittimità costituzionale riteniamo si debba sollevare particolarmente per il titolo II del decreto-legge, quello che introduce una nuova imposta. Ho detto imposta, nonostante che il provvedimento definisca — e il Governo sostenga, il relatore ne ha parlato — che non di imposta si tratta, bensì di una tassa o, quanto meno, di un contributo. La differenza ha rilievo ma a me non pare decisiva perchè l'obiezione che noi facciamo all'impostazione di questo tributo si ricava dall'articolo 53 della Costituzione e poichè non c'è dubbio che anche una tassa o un contributo costituiscono un elemento del sistema tributario, anche per essi vale il principio che l'articolo 53, primo comma, della Costituzione fissa, secondo il quale vi deve essere un rapporto con la capacità contributiva del soggetto che viene chiamato a concorrere alle spese pubbliche.

Dalla stessa argomentazione del relatore si ricava che tale rapporto in questo caso non c'è. Il rapporto che dovrebbe determinare l'importo del contributo richiesto all'utente in relazione alla sua capacità contributiva non esiste poichè si fa riferimento indirettamente alla quantità dei servizi che sono presenti, anche se non erogati all'utente, o alla estensione dell'area nei confronti della quale i servizi vengono correlati. Si tratta, dunque, di elementi obiettivi che sono estranei alla capacità contributiva dell'utente, tanto più che il contribuente è chi usa l'immobile e non il proprietario e quindi l'area e

la quantità dei servizi non hanno alcuna relazione neppure indiretta con la sua capacità contributiva.

In realtà l'unica logica insita nella introduzione della nuova imposta è quella di conseguire un certo risultato di gettito commisurato alla riduzione di gettito che deriverà alle amministrazioni locali dalla diminuzione dei trasferimenti statali. Anche se questo risultato — ma questo lo vedremo nel merito — è difficilmente raggiungibile.

Questa considerazione introduce un altro elemento di illegittimità del provvedimento nel suo complesso, ed in particolare dell'imposta, poichè si tratta di un provvedimento che incide sull'autonomia delle amministrazioni locali, contrariamente alla dichiarata volontà o agli intendimenti con cui, in particolare, l'istituzione dell'imposta è stata motivata. Infatti, dal complesso di misure — riduzione dei fondi perequativi, riduzione dei criteri per la determinazione dei contributi per l'ammortamento dei mutui, abolizione delle due imposte sui cani e sullo smaltimento dei rifiuti solidi — deriva una condizione di minore autonomia, di condizionamento vincolante della volontà degli amministratori sia dal punto di vista delle decisioni di spesa che devono assumere, sia dal punto di vista delle decisioni che devono adottare in ordine all'applicazione dell'imposta che — a parte il fatto che per il primo livello è per legge obbligatoria — diventa in sostanza obbligatoria anche per gli altri livelli, perchè è la condizione per poter mantenere i servizi esistenti.

Questi, in sintesi, sono i motivi di illegittimità per quanto riguarda il provvedimento nel suo complesso ed in particolare il titolo II.

A noi pare che una questione da noi sollevata quando si discusse sulla sussistenza dei requisiti di urgenza debba e possa essere presa in considerazione — speriamo con più fortuna e certamente con altrettanta e maggiore giustificazione — anche in sede di esame della legittimità del provvedimento. Infatti questo contiene, in particolare agli articoli 13, 23, 25 e 26, norme che in sostanza sanciscono la retroattività delle misure contenute nel precedente decreto poi decaduto.

Tutti ricordiamo che l'articolo 77 della Costituzione attribuisce al Parlamento ed esclusivamente a questo la facoltà di sanare gli effetti dei decreti che hanno perso efficacia perchè non convertiti o perchè decaduti per decorrenza dei termini. L'ultimo comma dell'articolo 77 della Costituzione infatti recita: «I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti». Apparentemente con una certa malizia, se non con una certa ipocrisia, il Governo si è attenuto a questa norma perchè ha introdotto nella legge di conversione una sanatoria che dovrebbe, quindi, essere decisa dal Parlamento. Si tratta di una furbizia o di una ipocrisia perchè, poi, nel testo del provvedimento sono riprodotte le stesse norme che erano contenute nel decreto decaduto, con una decorrenza anteriore, cioè con la decorrenza dal 1° gennaio, data in cui il primo decreto è entrato in vigore.

Queste, signor Presidente e onorevoli colleghi, sono le ragioni che si spingono a dichiarare l'illegittimità del provvedimento, in particolare per quanto riguarda il titolo II e le norme che ho richiamato.

**PRESIDENTE.** Ricordo che, a norma dell'articolo 93 del Regolamento, sulle proposte di questione pregiudiziale testè illustrate si svolgerà un'unica discussione nella quale potrà prendere la parola un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare per non più di dieci minuti.

Poichè nessuno domanda di parlare, passiamo alla votazione della questione pregiudiziale.

### **Verifica del numero legale**

**PRESIDENTE.** Comunico che da parte dei senatori Marchio, Filetti, Del Prete, Pistolese, Signorelli, Finestra, Biglia e Mitrotti è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale)*

Il Senato non è in numero legale.  
Rinvio pertanto la seduta di un'ora.

*(La seduta, sospesa alle ore 18,25, è ripresa alle ore 19,25.)*

## **Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI**

### **Ripresa della discussione**

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione della questione pregiudiziale.

### **Verifica del numero legale**

**PRESIDENTE.** Comunico che da parte dei senatori Marchio, Filetti, Del Prete, Pistolese, Signorelli, Finestra, Biglia e Mitrotti è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale.)*

Il Senato non è in numero legale.

Appreziate le circostanze, la Presidenza decide di togliere la seduta che, a norma dell'articolo 108 del Regolamento, è convocata per domani alle ore 17 con lo stesso ordine del giorno.

**Interpellanze, annunzio**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

DE CATALDO, *segretario*:

SAPORITO, FIMOGNARI, DAMAGIO, CURELLA, LOTTI Angelo, MASCARO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Considerati:

le voci che ipotizzano il possibile fallimento di alcune società calcistiche;

le minacciate dimissioni di Carraro dal comitato per l'organizzazione dei campionati mondiali di calcio del 1990;

l'infruttuoso incontro tra i vertici del CONI e della Ferdercalcio con gli esponenti del Governo e del Parlamento in ordine a interventi pubblici per il risanamento delle società sportive;

le varie polemiche che accompagnano sempre più spesso il mondo del calcio;

le recenti notizie di stampa sulla crescente diffusione di sostanze stupefacenti in alcune discipline sportive;

la necessità di esaminare il grado e il livello di attuazione della legge n. 91 del 1981;

le difficoltà che incontrano in Parlamento alcune iniziative legislative contenenti agevolazioni per il mondo dello sport in genere e del calcio in particolare,

gli interpellanti chiedono di conoscere le valutazioni del Governo sulle vicende sopraindicate e quali iniziative esso intenda adottare per riportare a normalità questioni organizzative relative allo sport in genere e al calcio in particolare.

(2-00450)

**Interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DE CATALDO, *segretario*:

DE CATALDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per conoscere:

se sono state svolte indagini in relazione alla morte dell'avvocato Michele Sindona nel carcere di massima sicurezza di Voghera;

in caso positivo, l'esito delle stesse.

(3-01255)

CASCIA. — *Al Ministro della sanità e ai Ministri senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile e per l'ecologia.* — Premesso:

che è stato rilevato un grave e pericoloso inquinamento, da cromo esavalente, delle falde acquifere nei comuni di Jesi e Monsano (Ancona) causato dalle lavorazioni della ditta RCD-SIMA, insediata nel comune di Monsano e attualmente commissariata;

che l'inquinamento è dovuto non solo allo scarico sul terreno di liquami ma anche a depositi interrati di fanghi di risulta contenenti cromo e quindi è destinato ad aumentare, ad ogni stagione di pioggia, per dilavamento e percolazione se non si provvede con urgenza alla costruzione di una barriera impermeabile e a risanare la zona così come hanno proposto gli organi tecnici;

che i comuni interessati hanno provveduto ad emanare ordinanze per impedire che le acque di falda siano utilizzate per uso potabile e per l'irrigazione e si sono costituiti parte civile nei confronti della ditta responsabile e che la locale USL ha disposto un sistema di controlli continui;

che i suddetti comuni e la regione Marche non dispongono dei mezzi occorrenti ad effettuare le opere di pronto intervento necessarie per bloccare l'inquinamento e per risanare la zona,

l'interrogante chiede di conoscere le ragioni per cui ancora non sono stati assunti gli urgenti provvedimenti sollecitati dalla regione, dagli enti locali e dalla prefettura di Ancona.

(3-01256)

RICCI, TEDESCO TATÒ, MACALUSO, MAFFIOLETTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere, ormai a distanza di oltre quattro giorni dal gravissimo episodio di Voghera, gli ultimi sviluppi dell'indagine relativa alla morte per avvelenamento del detenuto Sindona, che tanto sconcerto ed allarme ha destato nella pubblica opinione, e per essere informati sull'esito degli accertamenti compiuti circa le modalità di svolgimento dell'intervento delle autorità carcerarie e della magistratura subito dopo il fatto, circa l'esito degli esami peritali, nonché sugli ulteriori elementi emersi per l'accertamento di tutte le responsabilità del caso.

(3-01257)

GUALTIERI, FERRARA SALUTE, COVI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere tutte le notizie che il Governo ha acquisito in ordine all'avvelenamento nel carcere di Voghera di Michele Sindona.

(3-01258)

VALITUTTI, MALAGODI, BASTIANINI, PALUMBO, FIOCCHI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere esattamente come si sono svolti i fatti culminati nella morte per avvelenamento di Michele Sindona, condannato all'ergastolo e ristretto nelle carceri di supersicurezza di Voghera, e se e quali ipotesi ritenga di formulare, in base alla valutazione dei fatti finora accertati, per spiegarne la concatenazione e per individuare le relative responsabilità.

Gli interroganti osservano che quest'ultimo clamoroso episodio ha profondamente turbato l'opinione pubblica per la insicurezza che perdura nelle nostre carceri.

(3-01259)

DE MARTINO, FABBRI, COVATTA, NOCI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per avere notizie sulla circostanza in cui ha trovato la morte il detenuto Michele Sindona;

per conoscere in che modo e da chi sono state eluse le norme di sorveglianza;

per avere altresì ogni altra notizia su questo episodio che ha profondamente turbato l'opinione pubblica.

(3-01260)

*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta*

BOLDRINI, PIERALLI, GIACCHÈ. — *Ai Ministri degli affari esteri e del tesoro.* — Per sapere:

quale è stata l'entità degli stanziamenti predisposti dall'ONU per l'eccidio di 13 anni fa degli aviatori trucidati a Kindu nel Congo nel periodo della tragica guerra civile e per quali indennizzi sono stati utilizzati;

quali trattamenti si sono poi riservati alle famiglie dei caduti e se sono stati corrisposti o sono ancora in corso.

(4-02759)

DE CATALDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Premesso:

che fin dai primi mesi del 1975 la ditta Eredi di Vorrasi Vincenzo di Rionero in Vulture (Potenza) ebbe a presentare richiesta di contributo in conto capitale per le iniziative turistico-alberghiere e termali in applicazione del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e delle sue modificazioni ed integrazioni, per la costruzione dell'albergo Vultur di terza categoria (prog. n. C/1805);

che a tutt'oggi non solo non è stato provveduto sulla domanda ma si è tergiversato con affermazioni aventi tutta l'aria di pretesti,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di concedere sollecitamente il contributo.

(4-02760)

DE CATALDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso:

che la comunità montana del Vulture ha predisposto un piano di intervento di elettrificazione rurale, anni 1976-1985, nei comuni di Atella, Maschito, Melfi, Rapone, Ripacandida e Vecosa, per un impegno di spesa di lire 530 milioni, stipulando all'uopo apposite

convenzioni con l'Enel per un ammontare preventivato di lire 510.480.846;

che per la realizzazione delle relative opere di elettrificazione rurale la comunità montana del Vulture ha assunto l'obbligo di corrispondere all'Enel un contributo a fondo perduto pari all'80 per cento dell'importo dei progetti approvati, per un totale di lire 408.305.477;

che, come convenzionalmente stabilito, la comunità montana del Vulture ha corrisposto all'Enel, con mandati nn. 74 e 75 del 1986, la somma di lire 204.152.739, pari al 50 per cento del contributo concesso;

che, nonostante la comunità montana abbia tenuto fede agli impegni assunti, l'Enel ha reso noto senza plausibile giustificazione che, pur avendo incamerato l'anticipazione, non provvederà alla messa a punto degli impianti se non alla fine dell'anno in corso, con grave disagio delle aziende interessate,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Governo ritiene legittimo l'operato dell'Enel che incassa le anticipazioni e non dà corso alle relative opere;

se il Governo non ritiene di dover intervenire affinché le popolazioni rurali interessate non abbiano ancora da aspettare anni per poter usufruire della elettricità.

(4-02761)

SAPORITO, SPITELLA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — In relazione alle notizie di stampa gli interroganti chiedono di sapere se corrisponde al vero che l'IRI abbia deciso o stia decidendo la vendita a privati dell'azienda Cementir di Spoleto.

(4-02762)

GIUST. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere:

quali iniziative abbia assunto per evitare che il gruppo Standa dia attuazione alla propria ristrutturazione economico-gestionale attraverso i massicci licenziamenti di personale che sono stati annunciati;

se la legittima azione di difesa che le maestranze hanno posto in atto e l'articolata serie di proposte avanzate dalla loro rappresentanza sindacale trovino da parte del Mini-

stero adeguata ricezione e conseguente appoggio.

(4-02763)

CENGARLE. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso:

che le vigenti norme fiscali obbligano i soggetti sostituiti d'imposta ad operare una ritenuta d'acconto del 18 per cento sui compensi che vengono corrisposti ai liberi professionisti, versando tale ritenuta all'esattoria in acconto su quanto il professionista dovrà versare in sede di dichiarazione dei propri redditi per IRPEF;

che il professionista, se ha subito ritenute superiori all'imposta dovuta, ha diritto al rimborso dell'eccedenza;

che i consulenti del lavoro sono l'unica categoria di professionisti ad avere rapporti pressochè esclusivamente con soggetti obbligati ad operare la ritenuta d'acconto,

l'interrogante chiede di sapere:

a quanto ammonta, per ciascuno degli anni dal 1975 al 1984, il debito del fisco nei confronti dei lavoratori autonomi per effetto della eccedenza della ritenuta d'acconto subita nel corso dell'anno rispetto all'IRPEF maturata;

quanto di questo debito è a favore della categoria dei consulenti del lavoro;

per quale motivo il Ministero, nonostante una esplicita richiesta della categoria, non ha ancora assegnato ad essa il codice di attività che ne permetterebbe l'identificazione fiscale.

(4-02764)

LOI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Premesso:

che il 22 marzo 1986, durante il corso di esercitazioni congiunte di forze militari italiane e americane, si è verificato un vero assalto con l'occupazione di territorio civile nel comune di Teulada (Cagliari);

che l'assalto, conclusosi con un clamoroso sbarco di mezzi anfibi, cingolati, camionette eccetera, ha interessato spiaggia libera e struttura portuale;

che durante l'operazione militare, oltre che alle strutture pubbliche, sono stati arre-

cati danni alle attrezzature per la pesca di proprietà privata,

l'interrogante chiede di sapere con la massima urgenza:

1) se il Governo è a conoscenza dei fatti e come valuta l'inqualificabile episodio;

2) se il Governo non ritenga opportuno ordinare la sospensione delle esercitazioni militari che proseguono, nonostante la civile protesta degli amministratori locali e dei cittadini, denotando scarso senso di responsabilità da parte delle autorità militari;

3) se non si reputi necessario avviare un'inchiesta per accertare le responsabilità e l'entità dei danni alle proprietà pubbliche e private;

4) se il Governo intenda, e in quale misura, provvedere al risarcimento dei danni;

5) quali motivi hanno impedito al Ministro in indirizzo d'incontrarsi con gli amministratori del comune di Teulada durante la recente visita in Sardegna;

6) se il Governo, infine, è disposto ad assumere impegni precisi per il ridimensionamento, qualitativo e quantitativo, della servitù militare di Teulada della quale, nonostante le sollecitazioni, il Ministro della difesa non ha voluto discutere con i rappresentanti della popolazione, preoccupati giustamente per la forte penalizzazione dei tradizionali settori economici della zona (pesca, agricoltura, turismo) dovuta alla presenza della base militare.

(4-02765)

### Ordine del giorno

#### per la seduta di martedì 25 marzo 1986

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, martedì 25 marzo, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

#### I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 47, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale (1698) (*Relazione orale*).

#### II. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, recante misure urgenti per l'intervento idrogeologico e forestale nel territorio nella regione Calabria (1721) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, recante misure urgenti per il settore siderurgico (1722) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 19,30).

DOTT. PIERFRANCESCO MICHELA ZUCCO

VICE SEGRETARIO GENERALE

Incaricato *ad interim* della direzione  
del Servizio dei resoconti parlamentari